



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**REGOLAMENTO DI ATENEIO IN
MATERIA DI SPIN OFF E
INVENZIONI**

**LARGO GEMELLI, 1
20123 MILANO**

Testo aggiornato a cura della
DIREZIONE ATTIVITÀ ORGANI CENTRALI DI GOVERNO

**REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI
SPIN OFF E INVENZIONI**

**Regolamento emanato con D.R. n. 1619 del 21 ottobre 2004 e
successivamente modificato con:**

D.R. n. 439 del 16/07/2013 Modifiche al “Regolamento di Ateneo in materia di Spin off e
invenzioni”

INDICE

Titolo I – Spin off: ambito di applicazione	» 1
Art. 1 - Principi generali	» 1
Art. 2 - Impresa spin off universitaria e accademica: definizione e loro tipologie	» 1
Titolo II – Costituzione di imprese spin off	» 2
Art. 3 - Soci proponenti e altri partecipanti	» 2
Art. 4 - Condizioni di partecipazione dei soci proponenti	» 2
Art. 5 - Imprese spin off dell'UCSC	» 3
Art. 6 - Partecipazione a spin off accademici	» 3
Art. 7 - Partecipazione del personale all'impresa spin off	» 4
Art. 8 - Procedura per l'accREDITAMENTO dello spin off	» 6
Art. 9 - Organo tecnico-amministrativo	» 7
Titolo III – Disposizioni transitorie	» 8
Art. 10 - Autorizzazione all'utilizzo del logo	» 8
Art. 11 - Permanenza all'interno delle strutture dell'UCSC	» 8
Art. 12 - Definizione di conflitto di interessi	» 8
Art. 13 - Vigilanza e obblighi d'informazione	» 8
Art. 14 - Proprietà intellettuale	» 9
Titolo IV – Invenzioni/innovazioni	» 10
Art. 15 - Definizioni	» 10
Art. 16 - Operatività	» 10
Art. 17 - Titolarità delle invenzioni/innovazioni	» 10
Art. 18 - Sfruttamento dell'invenzione/innovazione	» 11
Art. 19 - Cessione dell'invenzione/innovazione all'UCSC	» 11
Art. 20 - Obblighi di segretezza del docente e/o ricercatore universitario e dell'UCSC	» 12
Art. 21 - Ricerca finanziata da terzi	» 12
Titolo V – Disposizioni finali	» 13
Art. 22 - Regime transitorio – Entrata in vigore – Norme finali	» 13

Unità operativa d'Ateneo – Regolamento interno	» 14
Art. 1 - Costituzione dell'Unità Operativa d'Ateneo	» 14
Art. 2 - Funzioni dell'UOA	» 14
Art. 3 - Composizione dell'Unità Operativa d'Ateneo.....	» 15
Art. 4 - Costi	» 15
Art. 5 - Norme finali e transitorie	» 16

TITOLO I - SPIN OFF: AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. L'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito denominata UCSC), nel rispetto dei propri fini istituzionali e in conformità ai principi generali di cui agli artt.1, comma 2, 10, comma 2, e 58 del proprio Statuto, contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e alla preparazione dei giovani alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica, sostiene e incoraggia la valorizzazione dei risultati della ricerca prodotta all'interno delle proprie strutture e organizza e promuove attività dirette a favorire i più ampi rapporti tra l'UCSC e il mondo del lavoro.
2. Il Regolamento d'Ateneo per la promozione della ricerca, valorizzazione e trasferimento tecnologico dei risultati costituisce il supporto tecnico-procedurale per facilitare il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente.
3. In particolare esso consente al docente e/o ricercatore universitario e all'UCSC di:
 - a) valutare la ricaduta applicativa, di mercato e imprenditoriale delle invenzioni e dei processi innovativi che scaturiscono dall'attività di ricerca, individuando la migliore soluzione per il trasferimento tecnologico/commerciale da realizzare sia con la cessione a terzi dei diritti di sfruttamento sia con la creazione d'iniziativa produttive che coinvolgono il docente e/o ricercatore universitario;
 - b) favorire l'incontro tra la domanda d'innovazione proveniente dal mercato e il potenziale di ricerca offerto dall'Ateneo.

ART. 2

IMPRESA *SPIN OFF* UNIVERSITARIA E ACCADEMICA: DEFINIZIONE E LORO TIPOLOGIE

1. L'UCSC favorisce e sostiene la costituzione e lo sviluppo di soggetti di diritto privato, *spin off*, sotto forma di società di capitali a responsabilità limitata o per azioni, costituiti con la partecipazione diretta di proprio personale, aventi come fine primario, anche se non necessariamente esclusivo, l'utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, originati da attività di ricerca svolte nelle proprie strutture, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
2. Si definiscono "*Spin off* universitari" le società di capitali che possiedono i requisiti e perseguono gli scopi previsti al comma precedente, alle quali l'UCSC partecipa in qualità di socio e per le quali potrà rendere disponibili una serie di risorse e/o servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
3. Si definiscono "*Spin off* accademici" le società di capitali che possiedono i requisiti e perseguono gli scopi previsti al primo comma, alle quali l'UCSC non partecipa in qualità di socio ma per le quali potrà rendere disponibili una serie di risorse e/o servizi per facilitarne l'avvio e il primo sviluppo.
4. Lo *Spin off*, sia esso universitario o accademico, utilizza *know how* proprio e si avvale delle strutture e/o attrezzature messe a disposizione dall'UCSC con apposita convenzione, ovvero dispone di strutture e attrezzature proprie.

TITOLO II - COSTITUZIONE DI IMPRESE *SPIN OFF*

ART. 3
SOCI PROPONENTI E ALTRI PARTECIPANTI

1. La costituzione di uno *spin off* può essere proposta esclusivamente da:
 - a) l'UCSC;
 - b) da uno o più docenti e/o ricercatori universitari dipendenti dell'UCSC:
 - A) ai quali appartengano diritti di proprietà industriale o intellettuale che siano risultato della ricerca universitaria a cui questi abbiano partecipato e che siano funzionali e strumentali allo scopo di cui al precedente art. 1;
 - B) dei quali sia dimostrata la rilevanza del contributo fornito al conseguimento dei risultati di ricerca per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi, originati da attività di ricerca svolte nelle strutture dell'Ateneo, dei quali si propone l'utilizzazione imprenditoriale in contesti innovativi anche se non necessariamente esclusivi;
 - c) da dipendenti dell'UCSC appartenenti al ruolo del personale tecnico-amministrativo.
2. Oltre ai soci proponenti, possono partecipare al capitale sociale dello *spin off*:
 - a) i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, i titolari di borse di studio *post lauream*, di borse di studio universitarie o di altre borse di studio destinate alla permanenza di giovani ricercatori presso le strutture di ricerca, gli allievi dei corsi di specializzazione, di dottorato e di perfezionamento scientifico e di alta formazione (master) e il personale tecnico-amministrativo a tal fine autorizzato, sempre che ciascuno di essi apporti al progetto il proprio impegno di lavoro assumendo eventualmente la qualità di socio;
 - b) le società di assicurazione, le banche, gli intermediari finanziari, i fondi mobiliari chiusi, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, con le limitazioni indicate dalle disposizioni normative vigenti;
 - c) può essere ammesso a partecipare al capitale sociale degli *spin off* ogni altra persona fisica o giuridica, società o ente, italiano o straniero, pubblico o privato, nell'osservanza dei principi sulla trasparenza e concorrenza previsti dalla disciplina italiana ed europea sulla scelta pubblica del socio.

ART. 4
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE DEI SOCI PROPONENTI

1. La partecipazione dei soci proponenti, come indicati nell'articolo precedente, costituisce garanzia per la buona riuscita dell'iniziativa, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione stessa dell'UCSC. Pertanto il socio proponente assume la qualifica di "socio fondatore" e deve partecipare al capitale dello *spin off* impegnandosi a non cedere la propria partecipazione per un periodo minimo di tre anni dalla costituzione dello stesso.
2. I diritti di proprietà industriale o intellettuale, di cui al secondo comma, lett. a), dell'articolo precedente, devono essere messi a disposizione dello *spin off* o a titolo di conferimento, o in proprietà o in godimento, o ad altro titolo.

3. I soci fondatori possono apportare al progetto il proprio impegno di lavoro, individuale o in concorso con altri dipendenti universitari.
4. L'eventuale conferimento in denaro o in beni diversi dai diritti non deve essere manifestamente sproporzionato rispetto alla messa a disposizione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale o all'impegno di lavoro, di cui ai commi precedenti.

ART. 5

IMPRESE *SPIN OFF* DELL'UCSC

1. Nell'ipotesi di *spin off* universitario, quindi con partecipazione al capitale dell'UCSC, dovranno essere adottate la forma societaria, l'atto costitutivo, le regole statutarie e gli eventuali accordi parasociali o contrattuali tali da:
 - a) fissare la partecipazione dell'UCSC in misura non superiore al 10%, o altra che paia conveniente o opportuna da liberarsi anche solo tramite conferimento in natura;
 - b) assicurare all'UCSC l'esistenza di strumenti (prelazione, gradimento) atti ad assicurare la stabilità e la non modificabilità della compagine sociale senza il suo consenso;
 - c) assicurare all'UCSC la postergazione nella partecipazione alle perdite e l'impegno degli altri soci al sostegno finanziario, anche tramite ripianamento delle perdite, alla società in caso di necessità;
 - d) assicurare all'UCSC la possibilità di designare uno o più componenti degli organi di gestione e controllo della società, di formulare voto determinante per l'adozione delle operazioni di aumento di capitale e di finanza straordinaria, di impugnare le deliberazioni assembleari o consiliari e attivare l'eventuale controllo giudiziario;
 - e) disciplinare, in base alle regole di mercato e senza attribuire vantaggi particolari o discriminanti, la remunerazione dell'attività prestata dai soci a favore dello *spin off*;
 - f) assicurare all'UCSC il diritto di recedere dalla società o di ottenere dagli altri soci il diritto di riscatto delle azioni nel caso vengano meno le regole statutarie o contrattuali volte a garantire all'UCSC i sopra indicati diritti.

ART. 6

PARTECIPAZIONE A *SPIN OFF* ACCADEMICI

1. Il personale docente e tecnico-amministrativo che intende partecipare, in qualità di socio, alla realizzazione di uno *spin off*, senza richiedere la partecipazione dell'UCSC, dovrà presentare domanda di autorizzazione al Rettore, indicando l'oggetto sociale, la composizione della compagine sociale, il capitale sociale.
2. L'autorizzazione verrà rilasciata dagli Organi direttivi su proposta del Rettore, espletata la procedura indicata nell'art. 8 e verificata l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Ente e le attività dell'impresa *spin off* e della compatibilità dei proponenti con il tempo pieno.
3. In particolare è fatto obbligo al:
 - a) professore o ricercatore universitario in regime di tempo pieno di richiedere di volta in volta apposita autorizzazione, ai sensi della normativa vigente, a

- percepire compensi dallo *spin off* per l'attività svolta. Il personale docente o ricercatore può altresì richiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni, e può inoltre assumere incarichi di rappresentanza legale sempre previo collocamento in aspettativa senza assegni. Il periodo dell'aspettativa senza assegni è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti, nonché della maturazione del periodo per la conferma nel ruolo;
- b) personale tecnico-amministrativo di richiedere di volta in volta l'autorizzazione al Direttore della Sede di appartenenza a svolgere a favore dello *spin off* attività non retribuita o attività retribuita, purché meramente occasionale e al di fuori dell'orario di lavoro.
4. Lo statuto dello *spin off* accademico deve prevedere che sia fatto espresso divieto allo *spin off*, e al professore e/o ricercatore universitario che partecipi allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi nonché con le attività di collaborazione scientifica che l'UCSC svolga con enti pubblici o privati.
5. Nei primi due anni dalla costituzione della società di *spin off* accademico, l'eventuale attività commissionata dall'UCSC non può superare annualmente il 10% del volume complessivo degli affari della società stessa; successivamente il limite è del 5%.

ART. 7

PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE ALL'IMPRESA *SPIN OFF*

1. Con l'approvazione del progetto di *spin off* è rilasciata l'autorizzazione ai proponenti e agli altri dipendenti dell'UCSC a parteciparvi. Essa indica, per ciascuno e in coerenza con la proposta e gli impegni assunti, le condizioni del permanere dell'impegno a tempo pieno, o la necessità dell'opzione per il tempo definito, ovvero il collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi del presente regolamento e delle disposizioni normative vigenti.
2. Il dipendente dell'UCSC, sino a quando perdura tale qualità, non può instaurare rapporti di lavoro subordinato con lo *spin off* ed è collocato d'ufficio in aspettativa senza assegni ove nello *spin off* universitario assuma la carica di Amministratore delegato o di Presidente con deleghe d'amministrazione e percepisca in dipendenza dell'incarico, compensi annui superiori agli emolumenti corrispostigli dall'UCSC come dipendente.
3. Il docente e/o ricercatore universitario socio a tempo pieno che abbia conseguito l'autorizzazione di cui al primo comma, e quello a tempo definito, possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dello *spin off* e possono prestare a favore dello stesso la propria attività retribuita, purché non di lavoro subordinato, a condizione che lo svolgimento di detta attività non si ponga in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle proprie funzioni didattiche e di ricerca. Il Rettore vigila sul rispetto di quanto qui previsto. Qualora venga meno, per qualsivoglia motivo, la compatibilità tra lo svolgimento di detta attività a favore dello *spin off* e le funzioni didattiche e di ricerca, su semplice richiesta dell'UCSC, il docente e/o ricercatore socio, a meno che non chieda di essere collocato in aspettativa senza assegni, deve immediatamente cessare lo svolgimento dell'attività

- a favore dello *spin off*, salvo in ogni caso il diritto di conservare la propria partecipazione sociale.
- 3 bis. Qualora la partecipazione alle attività dello *spin off*, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il docente/ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'UCSC e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società.
 4. Tutte le persone indicate nell'art. 3 che, in applicazione del presente regolamento, assumano incarichi negli organi amministrativi e di controllo degli *spin off*, sono tenute a darne immediata comunicazione al Rettore.
 5. Per il periodo di permanenza degli *spin off* all'interno delle strutture dell'UCSC, il docente e/o ricercatore universitario socio può assumere la carica di Amministratore delegato o Presidente della società previo parere favorevole del Rettore, che valuterà la compatibilità della funzione di Amministratore delegato o Presidente con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche e di ricerca.
 - 5 bis. I membri del Consiglio di amministrazione, i docenti ed i ricercatori membri delle commissioni dell'UCSC in materia di ricerca, valorizzazione della ricerca e trasferimento tecnologico, il Rettore, i membri del Senato accademico, i Direttori dei Dipartimenti e degli Istituti dell'UCSC, non possono assumere cariche direttive e amministrative nelle società aventi caratteristiche di *spin off* universitari. E' fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore di Istituto/Dipartimento sia designato a far parte del Consiglio di amministrazione di *spin off*, del quale non sia socio o proponente, quale membro nominato dall'UCSC.
 6. È fatto espresso divieto allo *spin off*, e al personale docente e/o ricercatore universitario che partecipa allo stesso, di svolgere attività in concorrenza con quella di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del d.p.r. n. 382/1980 svolta dal Dipartimento e/o Istituto in favore di enti pubblici o privati. Tuttavia prestazioni di consulenza, di ricerca e di formazione possono essere effettuate mediante la stipula di contratti di ricerca tra l'UCSC e l'impresa *spin off* universitaria.
 7. Il personale docente e/o ricercatore universitario a tempo pieno che, successivamente alla costituzione di uno *spin off*, intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività retribuita a favore dello stesso, deve chiedere al Rettore il rilascio di apposita autorizzazione che consente di estendere al nuovo socio le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.
 8. Il personale tecnico-amministrativo può svolgere a favore dello *spin off* attività non retribuita o attività retribuita purché meramente occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro. Il Direttore della Sede di appartenenza propone al Direttore Amministrativo il rilascio di specifica autorizzazione, sentito il responsabile della struttura nella quale il richiedente opera e verificata la compatibilità dello svolgimento di attività in favore dello *spin off* con quelle proprie della funzione istituzionale.
 9. Il personale tecnico-amministrativo può essere, altresì, nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello *spin off* su designazione dell'UCSC, ovvero a seguito di nomina assembleare, purché ciò risulti compatibile con l'esatto e puntuale svolgimento delle sue mansioni a favore dell'UCSC.
 10. I titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello *spin off* attività retribuita o non, previo parere del tutor e autorizzazione del Collegio dei docenti del dottorato.

11. Gli allievi dei corsi di specializzazione medica possono svolgere a favore dello *spin off* attività retribuita o non, purché l'attività prestata non sia in qualunque modo riconducibile all'ambito sanitario e sia svolta al di fuori dell'orario di lavoro.
12. Tutto il personale UCSC indicato nell'art. 3, che in applicazione del presente regolamento partecipi a qualunque titolo a *spin off*, al termine di ciascun esercizio sociale, deve comunicare al Rettore i compensi e le remunerazioni a qualunque titolo percepiti dallo *spin off*. La remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non può in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né deve costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci.

ART. 8

PROCEDURA PER L'ACCREDITAMENTO DELLO *SPIN OFF*

1. La domanda di costituzione dello *spin off*, indirizzata al Rettore e firmata da uno o più dei soggetti di cui all'art. 3, deve essere depositata presso la Direzione Amministrativa. Redatta utilizzando la modulistica predisposta allo scopo, deve contenere, fra l'altro, il progetto e gli allegati sotto indicati:
 - a) natura giuridica della società e ammontare del capitale sociale;
 - b) oggetto dell'attività, mercato di riferimento, prospettive economiche e di mercato del progetto;
 - c) carattere innovativo delle attività;
 - d) piano di sviluppo e piano finanziario a breve-medio termine;
 - e) piano di attività di tutto il personale coinvolto nell'iniziativa, specificandone il ruolo, il tipo di attività e l'impegno di tempo;
 - f) spazi, attrezzature e servizi dell'UCSC ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività (se richiesti);
 - g) durata dell'iniziativa;
 - h) business plan;
 - i) il parere dell'Istituto/Dipartimento di appartenenza del/dei proponenti in merito a:
 - l'assenza di conflitto di interessi fra il prodotto/processo/servizio obiettivo dello *spin off* e l'attività istituzionale della struttura;
 - la disponibilità a mettere a disposizione gli spazi, le attrezzature e i servizi necessari (se richiesti).In ogni caso la documentazione deve contenere tutti gli elementi previsti dalle disposizioni normative vigenti.
2. L'istruttoria della proposta di costituzione dello *spin off* è eseguita dall'organo tecnico-amministrativo previsto all'articolo seguente. In particolare esso verifica la fattività imprenditoriale e la compatibilità con i fini istituzionali dell'Ente, dialogando con le competenti sedi sia accademiche (Istituto/Dipartimento, Facoltà), sia amministrative (Direzione di sede). Al termine predispose un parere consultivo e la bozza di convenzione tra lo *spin off* e l'UCSC che deve conformarsi ai seguenti principi generali:

- fissare con chiarezza il percorso realizzativo dello *spin off*, per quanto riguarda sia gli aspetti tecnico-economici sia il programma temporale delle attività;
 - definire in modo dettagliato gli spazi, le attrezzature e i servizi che la/le struttura/e ospitante/i metterà/metteranno a disposizione dello *spin off*. I rimborsi per la fornitura di tali supporti possono essere definiti in modo analitico o forfetario, ma devono comunque risultare non inferiori alle spese correnti (es: canoni, materiali di consumo, etc.) realmente sostenute dall'UCSC;
 - indicare tutto il personale coinvolto nell'iniziativa, specificandone il ruolo, il tipo di attività e l'impegno di tempo;
 - precisare la posizione assicurativa dello *spin off* per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose dell'UCSC;
 - disciplinare l'accesso alla/e struttura/e dell'UCSC del personale estraneo;
 - definire gli accordi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro come previsti dalle disposizioni normative vigenti.
3. L'organo tecnico-amministrativo consegna l'intera documentazione alla Direzione Amministrativa entro un tempo massimo di 45 giorni lavorativi dalla data di deposito della domanda e dell'intera documentazione richiesta al primo comma.
 4. Il Consiglio di Amministrazione dell'UCSC, su proposta del Rettore, previo parere favorevole del Senato Accademico, delibera l'accreditamento dello *spin off*, fissa la quota di partecipazione dell'UCSC e designa i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione e nei/negli organi di controllo dello *spin off*.
 5. Prima dell'inizio dell'attività, la nuova società è iscritta all'Albo degli *spin off* tenuto dall'UCSC. Gli *spin off* universitari possono aggiungere alla denominazione societaria il termine "*Spin off* dell'Università Cattolica del Sacro Cuore".
 6. L'approvazione del progetto è condizionata dall'assunzione, da parte dei dipendenti dell'UCSC che partecipano allo *spin off*, dell'obbligo di osservare il presente regolamento, pena la decadenza dai benefici per essi previsti.
 7. Non possono partecipare alle deliberazioni relative alla costituzione delle imprese *spin off* i proponenti dell'iniziativa.

ART. 9

ORGANO TECNICO-AMMINISTRATIVO

1. Il Rettore, per lo svolgimento delle attività previste nella procedura per l'accreditamento, per il controllo della corretta applicazione di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella delibera di accreditamento dello *spin off*, come pure per tutto quanto concerne le invenzioni/innovazioni e più in generale la materia del regolamento, si avvale della struttura tecnico-amministrativa della Direzione Amministrativa denominata "Unità Operativa d'Ateneo" (di seguito: UOA).
2. L'UOA, per rispondere alle esigenze di immediatezza proprie del settore imprenditoriale, prevede una strutturazione flessibile che, almeno inizialmente, utilizza sia personale dell'UCSC, che interviene secondo le competenze specifiche di volta in volta necessarie, sia collaboratori esterni.
3. Il funzionamento dell'UOA è disciplinato dal regolamento interno, parte integrante del presente regolamento di Ateneo.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 10

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL LOGO

1. Agli *spin off* dell'UCSC universitari è concesso l'utilizzo gratuito del logo dell'UCSC sulla base di un apposito contratto di licenza, che dovrà essere sottoscritto contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società.
2. Il contratto di licenza prevederà, tra l'altro, che lo *spin off* garantisca e tenga manlevata e indenne l'UCSC da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo, nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dello stesso.
3. Qualora l'UCSC cessi di essere socia dello *spin off*, quest'ultimo dovrà interrompere con effetto immediato qualsivoglia utilizzo del logo.

ART. 11

PERMANENZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DELL'UCSC

1. La permanenza degli *spin off* all'interno delle strutture dell'UCSC non potrà eccedere i tre anni.
2. Il Rettore, in presenza di specifica richiesta dello *spin off* universitario e previa istruttoria dell'UOA per verificare se ricorrono particolari ragioni di convenienza e/o opportunità, può proporre agli Organi direttivi di prorogare di una sola volta il periodo iniziale di permanenza, fissandone le condizioni che saranno regolate da apposita convenzione.

ART. 12

DEFINIZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI

1. Esiste una situazione di "conflitto di interessi" quando uno dei soggetti indicati nell'art. 3 assuma comportamenti o decisioni che producano un evidente vantaggio per la società *spin off* partecipata recando, allo stesso tempo, pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'UCSC.
2. L'esistenza di situazioni di conflitto di interessi è rilevata dall'UOA che la segnala al Rettore.

ART. 13

VIGILANZA E OBBLIGHI D'INFORMAZIONE

1. L'attività di controllo e vigilanza sulle società *spin off* è svolta dall'UOA.
2. Essa, annualmente, riceve:
 - a) dalla società *spin off* il bilancio e i relativi allegati;
 - b) dai "soci fondatori" e dai componenti gli organi amministrativi e di controllo dello *spin off* nominati dall'UCSC, una relazione sull'attuazione quantitativa e qualitativa del progetto di *spin off* e le eventuali informazioni integrative previste dall'art. 7.

3. L'UOA, utilizzando anche i documenti di cui al comma precedente, procede alla verifica semestrale dell'attuazione dei progetti di *spin off*. In relazione agli esiti del controllo elabora una relazione per il Rettore con le valutazioni circa l'eventualità della revoca dell'approvazione e/o l'opportunità della permanenza dell'UCSC nello *spin off*, e/o la revoca delle autorizzazioni concesse.
4. Il Rettore e/o il Direttore Amministrativo informa annualmente gli Organi direttivi e accademici sull'andamento delle attività derivanti dall'applicazione del presente regolamento di Ateneo.

ART. 14
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca conseguiti dallo *spin off* successivamente alla sua costituzione appartiene allo *spin off* medesimo, salvo che essa derivi da attività di ricerca iniziata anteriormente alla costituzione dello *spin off*, nel qual caso troverà applicazione quanto previsto nel successivo Titolo IV, ovvero quanto concordato con lo *spin off*.

TITOLO IV - INVENZIONI/INNOVAZIONI

ART. 15 DEFINIZIONI

1. Ogni invenzione/innovazione brevettabile ai sensi del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche; ogni nuovo modello industriale ai sensi del r.d. 25 agosto 1940 n.1411, e successive modifiche; ogni nuova varietà vegetale, ai sensi del d.p.r. 12 agosto 1975, n. 974, e del d.lgs. 3 novembre 1998, n. 455, e successive modifiche; ogni invenzione/innovazione che venga ritenuta suscettibile di formare oggetto di un diritto di esclusiva anche da normative future, è oggetto di questo regolamento. Il regolamento si applica a tutte le invenzioni/innovazioni conseguite successivamente all'entrata in vigore della l. n. 383/2001, ancorché in dipendenza di ricerche iniziate anteriormente.

ART. 16 OPERATIVITÀ

1. La presente disciplina si applica alle invenzioni/innovazioni suscettibili di formare oggetto di privativa industriale conseguite dal personale docente o tecnico-amministrativo nell'esercizio delle proprie mansioni, avvalendosi di attrezzature o strutture appartenenti all'Ateneo e con l'impiego di finanziamenti e, in ogni caso, di risorse economiche da quest'ultimo amministrate.

ART. 17 TITOLARITÀ DELLE INVENZIONI/INNOVAZIONI

1. Il docente e/o ricercatore universitario, conseguito il risultato inventivo/innovativo, deve darne immediatamente comunicazione riservata al Rettore.
2. Il diritto esclusivo al brevetto o ad altro titolo di protezione relativo a invenzione/innovazione ottenuta nell'ambito della previsione di cui al precedente articolo appartiene all'inventore, che può procedere alle formalità necessarie alla protezione sostenendo le relative spese per il rilascio e mantenimento del brevetto. L'UOA fornisce all'inventore la necessaria assistenza tecnico-procedurale.
3. L'UCSC ha il diritto di prelazione per l'acquisizione della proprietà o di una licenza, esclusiva o non esclusiva, del brevetto stesso, dietro corresponsione di un equo prezzo da pagare all'inventore.
4. Ai fini di questo regolamento, con l'espressione "autore" si fa riferimento, nel caso in cui gli autori siano più di uno, anche alle diverse persone fisiche che siano state coautori dell'innovazione. In questo caso i diritti derivanti dall'invenzione/innovazione spettano a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
5. Il docente e/o ricercatore universitario dovrà promuovere ogni azione utile a difesa del brevetto e resistere a ogni azione promossa contro il brevetto.

ART. 18

SPRUTTAMENTO DELL'INVENZIONE/INNOVAZIONE

1. Il docente e/o ricercatore universitario deve attivarsi per realizzare lo sfruttamento del brevetto nel modo più proficuo possibile e in qualunque forma possa essere realizzato, inclusa l'ipotesi di compensi derivanti da cessioni, licenze o canoni e dovrà corrispondere all'UCSC il cinquanta per cento dei proventi derivanti dai canoni di sfruttamento dell'invenzione/innovazione. L'UOA fornisce all'inventore l'assistenza tecnico-amministrativa del caso.
2. Il docente e/o ricercatore universitario consegna all'UCSC copia dei contratti di cessione o di licenza stipulati con i terzi. Nel caso in cui lo sfruttamento avvenga mediante contratto di licenza, il docente e/o ricercatore ogni anno, entro il 31 marzo, presenta all'UCSC il rendiconto di quanto percepito nell'anno precedente.
3. L'UCSC destina il dieci per cento dei proventi da essa percepiti, in applicazione dei commi precedenti, alla struttura scientifica (Istituto/Dipartimento) all'interno della quale la ricerca è stata svolta e i risultati inventivi/innovativi conseguiti.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'UCSC acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione/innovazione e i diritti patrimoniali a essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di essere riconosciuto autore.

ART. 19

CESSIONE DELL'INVENZIONE/INNOVAZIONE ALL'UCSC

1. L'inventore, qualora ritenga di non essere in grado di procedere direttamente alle varie fasi di brevettazione né di gestire le successive fasi di sfruttamento e commercializzazione del brevetto stesso, propone al Rettore la cessione all'UCSC dell'invenzione/innovazione, dandole incarico di proseguire le attività connesse con l'invenzione/innovazione incluso il diritto di brevettare a proprio nome e/o cedere il diritto di brevettare a terzi e di gestire tutte le fasi del processo fino alla commercializzazione direttamente o attraverso terzi di quanto oggetto del brevetto.
2. L'inventore fornirà all'UOA l'assistenza e la documentazione necessarie affinché essa possa svolgere un'istruttoria volta a verificare l'interesse commerciale all'iniziativa brevettale proposta.
3. L'UOA, entro 45 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione, fornisce al Rettore un parere motivato in merito alla proposta di brevettazione. Trascorso tale termine, che può essere esteso su accordo delle parti, senza alcuna comunicazione il parere si intende negativo.
4. Qualora il parere sia favorevole, l'UOA predispone con il docente e/o ricercatore universitario, una bozza di accordo di cessione nel quale sono definiti sia gli aspetti normativi sia finanziari. Questi ultimi salvaguardano i diritti sui proventi dell'inventore, che, in ogni caso, non possono essere inferiori al 50% dei ricavi.
5. Definito l'accordo e reso esecutivo con apposita deliberazione degli Organi direttivi dell'UCSC, l'UOA vigila sulla corretta applicazione e adotta tutte le misure necessarie per la protezione dell'invenzione/innovazione.

ART. 20

OBBLIGHI DI SEGRETEZZA DEL DOCENTE E/O RICERCATORE UNIVERSITARIO E DELL'UCSC

1. Al docente e/o ricercatore universitario che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 15 è fatto obbligo di mantenere segreto l'oggetto dell'invenzione/innovazione fino al momento in cui non sia stata depositata la domanda di brevetto o si sia giunti alla decisione di non farlo.
2. In tale periodo il docente e/o ricercatore universitario e i suoi collaboratori, dovranno astenersi dal fare menzione dell'invenzione/innovazione in pubblicazioni, convegni, colloqui e porre in atto ogni mezzo a salvaguardia dell'invenzione/innovazione.
3. Lo stesso obbligo è fatto all'UCSC, in particolare ai componenti dell'UOA, che, in occasione dello svolgimento del proprio servizio, vengano a conoscenza dell'attività inventiva/innovativa e/o dei risultati di essa.
4. A tutela del buon fine della proposta brevettuale, prima dell'inizio dell'istruttoria, l'inventore e i componenti dell'UOA che seguiranno l'iniziativa, dovranno sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza, con la quale s'impegnano a non divulgare in nessuna forma o sede il contenuto dell'invenzione/innovazione fino alla definizione dell'accordo con l'UCSC. Nel caso previsto dall'art. 19, secondo comma, il vincolo riguarda soltanto l'UOA e avrà durata di sei mesi dallo scadere del tempo stabilito per la formulazione della risposta (45 giorni lavorativi).

ART. 21

RICERCA FINANZIATA DA TERZI

1. I contratti che prevedano attività di ricerca finanziate in tutto o in parte da soggetti privati, nonché nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da altri soggetti pubblici, dovranno essere visionati preventivamente dall'UOA. Essa, in previsione che nel corso dell'attività di ricerca si possa pervenire a un'invenzione/innovazione, definirà con il finanziatore, pubblico e/o privato, e con il docente e/o ricercatore universitario impegnato nell'iniziativa, siano essi dipendenti dell'UCSC o meno, i termini di utilizzo e sfruttamento delle possibili invenzioni/innovazioni inserendo i termini sia nella convenzione tra UCSC e i soggetti finanziatori sia in appositi accordi tra UCSC e il docente e/o ricercatore che dovranno essere sottoscritti prima di iniziare l'attività prevista nel progetto di ricerca.
2. Tali convenzioni disciplineranno, tra l'altro, la titolarità dei diritti derivanti dalle invenzioni/innovazioni brevettabili, i relativi oneri e le percentuali di proventi spettanti a ciascuno dei soggetti coinvolti nella ricerca, nel rispetto delle quote stabilite dalla normativa nazionale in vigore e fermo restando il diritto dell'inventore a essere riconosciuto autore dell'invenzione/innovazione.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

REGIME TRANSITORIO - ENTRATA IN VIGORE - NORME FINALI

1. Le imprese *spin off* già costituite alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alle quali non partecipi l'UCSC, potranno acquisire l'accreditamento mediante procedura semplificata. A tal fine, i rappresentanti legali delle imprese in questione possono inoltrare domanda al Rettore utilizzando la modulistica predisposta dall'UOA.
2. Il presente regolamento non si applica alle invenzioni/innovazioni realizzate al di fuori dell'attività di ricerca, come previsto all'art. 16; esse restano sottoposte, ove ne sussistano le condizioni, alla disciplina prevista dalla normativa vigente.
3. I ricercatori non dipendenti dall'UCSC, prima dell'inizio della loro attività, devono accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
5. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'UCSC, viene emanato con decreto rettorale, decorre dal giorno successivo alla data di emanazione del medesimo e, al termine dei primi dodici mesi di attività, verrà adeguato alle esigenze che emergeranno nella pratica quotidiana.

UNITÀ OPERATIVA D'ATENEO
REGOLAMENTO INTERNO

ART. 1
COSTITUZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA D'ATENEO

1. Presso la Direzione Amministrativa è costituita l'Unità Operativa d'Ateneo (di seguito denominata: UOA).

ART. 2
FUNZIONI DELL'UOA

1. L'UOA è una struttura tecnico-amministrativa con compiti di supporto al Rettore per la Promozione della ricerca, la valorizzazione e il trasferimento tecnologico dei risultati.
2. Allo stesso modo essa è a disposizione dei docenti e/o ricercatori universitari con funzioni di consulenza e supporto tecnico sugli argomenti oggetto del presente regolamento di Ateneo.
3. In questa veste svolge compiti atti a:
 - a) monitorare le iniziative di ricerca che si svolgono nell'Ateneo e proporre, assieme al docente e/o ricercatore universitario, iniziative promozionali per la loro diffusione all'esterno e più in generale per favorire l'incontro tra la domanda d'innovazione proveniente dal mercato e il potenziale di ricerca costituito dall'Ateneo; valutare, assieme al docente e/o ricercatore universitario, la ricaduta applicativa e di mercato delle invenzioni (brevetti) e dei processi inventivi/innovativi che scaturiscono dall'attività di ricerca, individuando le strategie di sfruttamento più vantaggiose -per l'inventore e per l'Università Cattolica del Sacro Cuore (di seguito denominata: UCSC)- da adottare per il loro trasferimento tecnologico e commerciale da realizzare anche con la creazione di iniziative di *spin off*, *start up*, *joint venture*, *incubator*, commerciali, etc.;
 - b) fornire la consulenza tecnico-procedurale al docente e/o ricercatore universitario che decida di procedere autonomamente alla brevettazione dell'invenzione/innovazione;
 - c) esperire, in collaborazione con il docente e/o ricercatore universitario, la procedura istruttoria per la valutazione dei progetti di fattibilità industriale di imprese *spin off*, presentati al Rettore per richiedere l'accreditamento.
In questo caso:
 - A) verifica la validità imprenditoriale della proposta presentata, la presenza dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e l'assenza di conflitti di interessi tra lo *spin off* e i singoli componenti e l'UCSC;
 - B) dialoga con le strutture accademiche (Istituti/Dipartimenti, Facoltà) e amministrative (Direzione di sede, etc.) per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla costituzione e all'avvio dello *spin off* e per la definizione della posizione dei singoli docenti e/o ricercatori universitari coinvolti nell'iniziativa, come previsto nel regolamento di Ateneo. In caso di

permanenza dello *spin off* all'interno delle strutture dell'UCSC, elabora la bozza della convenzione che ne regola i rapporti sia sul piano giuridico sia finanziario;

- d) controllare l'andamento delle imprese *spin off* in esercizio, verificando l'adempimento di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell'UCSC nella delibera di accreditamento, ponendo particolare attenzione a prevenire l'insorgere di conflitti di interesse tra la società e i suoi soci e l'UCSC, in applicazione di quanto previsto nel regolamento di Ateneo;
- e) conservare e aggiornare l'Albo degli *spin off* dell'UCSC;
- f) controllare l'andamento degli accordi stipulati sia dall'UCSC sia da docenti e/o ricercatori con terzi per lo sfruttamento commerciale dei risultati della ricerca fornendo, al contempo, assistenza tecnica ai docenti e/o ricercatori destinatari dei benefici o che partecipano alle iniziative;
- g) predisporre la modulistica opportuna per la presentazione delle domande sia per la valutazione di invenzioni (brevetti) e/o processi innovativi sia di *spin off* o altro e fornire consulenza al docente e/o ricercatore universitario per la compilazione;
- h) procedere a un'analisi dei costi e delle risorse economiche che si ritiene di dover impegnare per la protezione brevettuale del nuovo ritrovato e a una stima dei costi prevedibili in vista del suo successivo sviluppo applicativo;
- i) considerare le potenzialità di utilizzazione industriale dell'invenzione/innovazione e individuare le strategie di sfruttamento più opportune per l'UCSC (individuazione di aziende potenzialmente interessate al brevetto; concessione di licenze; cessione del brevetto; etc.).

ART. 3

COMPOSIZIONE DELL'UNITÀ OPERATIVA D'ATENEIO

1. L'UOA è composta dal Direttore Amministrativo, che la presiede, e da una segreteria tecnica, che, di volta in volta, si avvarrà delle competenze specifiche degli uffici interessati e, qualora necessario per il completamento dell'istruttoria, anche di competenze esterne che interverranno in specifici settori e limitatamente al singolo caso.

ART. 04

COSTI

1. All'inizio di ogni anno l'UOA predispose un piano d'intervento per sviluppare le attività previste all'art. 2 del presente regolamento interno, corredato da un budget di spesa che sottopone all'approvazione degli organi competenti.
2. Al termine di ogni anno l'UOA redige un rapporto per illustrare l'andamento dell'attività svolta nel corso dell'anno, corredato da un bilancio consuntivo delle spese sostenute e sottopone i documenti agli organi competenti.

ART. 5

NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento interno si applicano le norme dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.
2. Al termine del primo anno di funzionamento l'UOA predisporrà una relazione di bilancio dell'attività svolta. Un capitolo di tale documento riguarderà il funzionamento della struttura e fornirà le indicazioni eventualmente necessarie per consentire all'UOA di svolgere le funzioni assegnate in maniera più efficace.